Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 luglio 1980**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **293.**

Richiamo alle armi, nell'anno 1980, di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Ritenuto che le attuali esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica rendono necessario il richiamo di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato il richiamo alle armi nell'anno 1980 di cinquecento graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dal servizio continuativo e collocati in congedo per raggiunti limiti di età appartenenti a classi non anteriori al 1923.

Art. 2.

Il richiamo sarà effettuato nei modi stabiliti dal Ministro della difesa e per la durata di un anno.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita e tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

LAGORIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1980
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1980, n. **294.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Gallarate.

N. 294. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Gallarate (Varese).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1980
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, ed in particolare l'articolo 32, terzo comma, con il quale vengono fissate le procedure per la determinazione delle indennità di carica previste per gli amministratori degli enti pubblici;

Vista la tabella VII allegata alla predetta legge nella quale è compreso, tra gli enti pubblici necessari, anche l'ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

Viste le leggi 26 luglio 1973, n. 438 e 13 giugno 1977, n. 324, sul nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'ente medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, l'indennità di carica spettante al presidente dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » è determinata in L. 1.150.000 mensili lorde.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1980
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 235

(6360)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 20 settembre 1950 concernente tipo e prezzo del contrassegno di Stato per gli estratti e le essenze per liquori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1950 concernente tipo e prezzo del contrassegno di Stato per gli estratti e le essenze per liquori;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 settembre 1950, concernente tipo e prezzo del contrassegno di Stato per gli estratti e le essenze per liquori, sono soppresse le parole « con orlo dentellato mediante perforazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(6397)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena;

Viste le dimissioni del sig. Cesare Farsetti da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione;

Vista la nota con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Paolo Boncompagni in sostituzione del sig. Cesare Farsetti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Paolo Boncompagni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Cesare Farsetti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6231)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Siena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Siena;

Viste le dimissioni del sig. Paolo Nocenti da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione;

Vista la nota con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Bartolomeo Alcione in sostituzione del sig. Paolo Nocenti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Bartolomeo Alcione è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Siena in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Paolo Nocenti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6232)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Autorizzazione alla Banca Tamborino Sangiovanni, in Alessano, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove la banca medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Tamborino Sangiovanni, con sede in Alessano;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità della banca medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

La Banca Tamborino Sangiovanni, con sede in Alessano, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove

la banca stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6343)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delle zone danneggiate nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Veneto che segnala il carattere eccezionale della siccità primavera-estate 1979 in provincia di Belluno, delle grandinate del 27 maggio, 1, 7 giugno, 22 luglio 1979, in vari comuni della provincia di Venezia, delle grandinate del 6, 13, 23 giugno, 4 luglio, 24 agosto 1979 in vari comuni della provincia di Verona;

luglio

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Belluno - siccità primavera-estate 1979 nel territorio dei comuni di alta montagna del Cadore e dell'Agordino.

Venezia - grandinate del 27 maggio, 1, 7 giugno, 22 luglio 1979 nel territorio dei comuni di Scozzè, Spinea, Mira, Salzano, S. Michele al Tagliamento.

Verona - grandinate del 6, 13, 23 giugno, 4 luglio, 24 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Belfiore d'Adige, Bonavigo, Alberedo d'Adige, Angiari, Cerea, Minerbe, Pressana, Roverchiara, Veronella, Badia Calavena, Casaleone, Ronco d'Adige, S. Bonifacio, Zevio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro: MARCORA

(6342)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 31 dicembre 1971, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione della sanità militare del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1971, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ai citati decreti ministeriali 30 settembre 1966 e 31 dicembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della sanità militare, quale risulta modificato dal successivo decreto ministeriale 31 dicembre 1971, è così sostituito:

« L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

Compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore avoca a sè.

Coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni.

Relazioni sulle attività della direzione generale.

Attività connesse con le ispezioni tecniche.

Pubbliche relazioni.

Coordinamento della partecipazione a congressi scientifici di ufficiali medici delle tre Forze armate.

Pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale e presso gli enti dipendenti.

Proposte agli stati maggiori ed alle direzioni interessate, per soddisfare con personale sanitario militare di altra Forza armata particolari esigenze dei vari enti sanitari militari.

Servizio di biblioteca e di raccolta, conservazione ed aggiornamento di pubblicazioni militari, scientifiche e di Stato.

Servizi generali e di economato.

Ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza.

1ª *Divisione* (*Ricerca ed altre attività scientifiche - Medicina preventiva e sociale - Pubblicistica sanitaria militare*):

Sviluppo, coordinamento e controllo tecnico dell'attività di ricerca scientifico-sanitaria che si svolge presso tutti gli organismi sanitari militari e conseguenti direttive per l'utilizzazione dei risultati delle ricerche e degli studi. Coordinamento delle attività dei centri studi sanitari di Forza armata.

Rapporti con gli stati maggiori e l'ufficio del segretario generale per l'indirizzo e la programmazione della ricerca scientifico-sanitaria in campo militare.

Rapporti con il Consiglio nazionale delle ricerche, con l'Istituto superiore di sanità, con istituti pubblici a carattere scientifico e con istituti privati di riconosciuto

valore scientifico per l'attuazione di particolari ricerche scientifiche-sanitarie di comune interesse per l'organizzazione militare e per quella nazionale civile.

Organizzazione di congressi scientifici.

Direttive e coordinamento dell'attività pubblicistica militare nel settore scientifico-sanitario.

Normative in materia di educazione sanitaria, prevenzione delle malattie e degli infortuni, promozioni e salvaguardia della salubrità e dell'igiene degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità militari.

Normative in materie di igiene dell'alimentazione, dell'approvvigionamento idrico, del vestiario ed equipaggiamenti speciali delle comunità militari.

Coordinamento delle attività di profilassi delle malattie infettive e diffusive e degli interventi contro le epidemie nell'ambito militare.

Inserimento tecnico-sanitario nelle attività di prevenzione degli infortuni specifici del servizio militare e delle malattie professionali fra il personale degli arsenali militari.

Normative sul servizio trasfusionale militare e controllo della produzione e delle scorte di emoderivati.

Normative in materia di tutela sanitaria delle attività sportive svolte in ambito militare e degli altri servizi militari a carattere sociale.

2ª *Divisione (Organizzazione sanitaria - Studio e sviluppo tecnico - rapporti internazionali - formazione del personale medico e paramedico-organica)*:

Formulazione di analisi tecniche e sanitarie necessarie per la predisposizione di piani programmatici di sviluppo dell'organizzazione sanitaria militare, tenendo anche conto dei riflessi finanziari.

Direttive in tema di politica sanitaria militare - ai rappresentanti della difesa nel Consiglio sanitario nazionale.

Coordinamento degli studi e delle attività in materia di organizzazione sanitaria militare in pace e in guerra, mobilitazione sanitaria, organizzazione del concorso in rapporto alla difesa nucleare, biologica, chimica e alla difesa civile.

Direttive agli organi nella sanità militare territorialmente competenti per la collaborazione con le regioni nell'ambito della predisposizione dei piani sanitari regionali.

Collaborazione con gli stati maggiori per quanto attiene ai rapporti internazionali in materia di convenzioni sanitarie, standardizzazione di normative o di materiale sanitario. Custodia ed aggiornamento dei documenti classificati relativi.

Studio e sviluppo tecnico delle apparecchiature tecniche-scientifiche e delle attrezzature tecnico-sanitarie e dei prodotti farmaceutici.

Elaborazione di piani programmatici di produzione, rifornimento e scorta di materiali sanitari e farmaceutici e delle normative tecniche per l'uso, la mauntenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali sanitari.

Determinazione delle caratteristiche tecniche e delle norme per il controllo di qualità sulle lavorazioni e per i collaudi, approntamento e sperimentazione dei prototipi.

Organizzazione e controllo delle attività dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Direttive per la formazione tecnica e specialistica del personale medico e paramedico militare e civile che opera nelle strutture della sanità militare, determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari militari, disposizioni generali per le scuole di sanità militare e per corsi di istruzione e di perfezionamento, in materie sanitarie, effettuate presso stabilimenti sanitari della Difesa.

Proposte allo stato maggiore della Difesa per l'emanazione di direttive relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'Accademia di sanità militare interforze.

Studi relativi all'ordinamento sanitario militare. Tabelle organiche tipo dei vari livelli organizzativi delle strutture sanitarie militari. Supervisione dell'andamento dei concorsi di arruolamento del personale medico e paramedico militare e civile della Difesa.

Collaborazione con gli stati maggiori e con gli organi centrali della Difesa sullo studio di modifiche dello stato giuridico, del trattamento economico e delle normative d'impiego del personale medico e paramedico militare e civile della Difesa.

Studi relativi all'aggiornamento dei regolamenti di sanità militare.

3ª *Divisione (medicina curativa e riabilitativa - controllo tecnico sulle convenzioni)*:

Pratiche relative al controllo e sorveglianza tecnica sull'organizzazione e sul funzionamento di tutti gli stabilimenti sanitari della Difesa.

Normative e coordinamento tecnico per l'indirizzo generale dell'attività ospedaliera militare.

Disciplina ed ammissione alle cure fangoterapiche; disposizioni ed autorizzazioni per le cure idropiniche ed altre complementari. Controllo sulle modalità di effettuazione delle cure termali presso gli stabilimenti termali della Difesa e presso le aziende termali pubbliche o private, convenzionate con la Difesa.

Autorizzazioni per la concessione di protesi a personale militare. Compilazione e revisione periodica di nomenclatori-tariffari delle protesi concedibili.

Autorizzazione per le spese di degenza e cura del personale militare affetto da ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio militare ed attività relativa al recupero funzionale e sociale dei minorati per causa di servizio militare.

Disciplina ed autorizzazioni per degenze e cure di militari all'estero e per i ricoveri del personale previsti dagli articoli 428 e 429 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

Normativa relativa ai ricoveri di personale militare in servizio attivo presso enti ospedalieri delle unità sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale e per l'accesso dei militari in servizio di leva ai servizi di assistenza delle unità sanitarie delle località ove prestano servizio.

Normativa tecnica relativa alla stipula di convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso l'organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali ed alla stipula di convenzioni con medici civili, liberi professionisti, per attività specialistiche ambulatoriali nell'ambito delle strutture sanitarie della Difesa.

4ª *Divisione (Medicina legale - Psicologia militare - Informatica e statistica sanitaria)*:

Normativa generale sull'attività medico-legale militare, fermi restando gli indirizzi fissati dagli stati maggiori per la parte di competenza delle rispettive Forze armate.

Normativa generale in materia di medicina preventiva e medicina legale nei riguardi delle tossicodipendenze.

Normativa generale in materia di medicina preventiva e medicina legale nei riguardi della salute mentale. Direttive e coordinamento delle attività del nucleo di psicologia applicata della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari, e dei Servizi di psicologia delle tre Forze armate.

Normative relative alla compilazione da parte degli organi sanitari militari del libretto sanitario personale del Servizio sanitario nazionale.

Tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Organizzazione e funzionamento del collegio medico-legale della Difesa.

Studi relativi alla pensionistica allo scopo di unificare gli indirizzi medico-legali delle commissioni di seconda istanza e delle commissioni mediche ospedaliere dei servizi sanitari delle tre Forze armate.

Studi relativi all'informatica sanitaria ed all'introduzione di moderni principi di tecnica organizzativa nelle attività sanitarie militari.

Raccolta ed elaborazione dei dati statistici sanitari militari.

5ª *Divisione* (*pianificazione dei materiali e spese in economia*):

Istruttoria delle richieste di approvvigionamento emanate dagli stati maggiori e dagli ispettorati di Forza armata.

Convenzione con medici civili per conto delle Forze armate e per la Direzione generale delle pensioni di guerra.

Attività connessa agli acquisti in economia relativa ai materiali ed attrezzature occorrenti agli enti dipendenti ed a quelli di Forza armata; controllo sulle spese.

Attività amministrativa relativa ai materiali sanitari.

6ª *Divisione* (*contratti*):

Attività contrattuale relativa all'acquisto dei materiali del servizio sanitario militare.

Albo fornitori.

7ª *Divisione* (*liquidazione contratti, convenzioni, attività sanitaria*):

Liquidazione contratti e convenzioni.

Attività contrattuale relativa alle convenzioni con aziende pubbliche o private per cure balneo termali e relativo controllo.

Convenzioni con enti e organizzazioni civili per l'espletamento dell'attività sanitaria militare e delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e per la ricerca scientifica sanitaria.

Attività giuridico-amministrativa relativa all'assistenza sanitaria militare.

8 *Divisione* (*programmazione bilancio*):

Raccolta degli elementi per la compilazione del bilancio preventivo e del conto consultivo.

Programmazione delle spese relative agli acquisti di materiali ed attrezzature per gli enti dipendenti.

Programmazione relativa agli acquisti dei materiali ed attrezzature per gli stabilimenti sanitari militari, sulla base delle richieste formulate dagli stati maggiori.

Gestione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale della sanità militare.

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, di cui alle premesse, è così sostituito:

« Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza su più divisioni il direttore generale si avvale di ufficiali generali e di dirigenti superiori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

Il Ministro: LAGORIO

(6363)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1980, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517 recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 7 maggio 1980 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre maggio-giugno 1980 nella misura del 16,10 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14,70 % per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,70 % per il bimestre luglio-agosto 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 16,60 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6380)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1980, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, per i proprietari di unità immobiliari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto del 30 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,90% il costo medio della raccolta per il bimestre maggio-giugno 1980 e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,55% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,65% per quelle relative ai contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20% per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme in premessa è pari al 14,20% per il bimestre luglio-agosto 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al:

15,85% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,95% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro : PANDOLFI

(6383)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1980, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 con il quale sono fissate norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 7 maggio 1980 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre maggio-giugno 1980 nella misura del 16,10 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14,70 % per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie prevista dalle norme indicate in premessa è pari al 14,70 % per il bimestre luglio-agosto 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 16,60 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6379)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Variazione automatica, per il semestre luglio-dicembre 1980, del tasso di interesse massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979 con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 530026/73 del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con il quale è stato determinato nella misura del 15,65% il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale nel semestre gennaio-giugno 1980, e che detto tasso è così composto:

a) 13,75% quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato in conformità delle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto 2 aprile 1979 è pari al 14,70%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,70% per il semestre luglio-dicembre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90% (per il semestre luglio-dicembre 1980), il tasso massimo di riferimento da applicare alle suddette operazioni creditizie è pari al 16,60%.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6384)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1980, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1980;

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 15,95 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6388)

applicare

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1980, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 7 maggio 1980 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre maggio-giugno 1980 nella misura del 16,10% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 14,70% per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,70% per il bimestre luglio-agosto 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 16,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6381)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1980, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 42 della legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente dal 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6389)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1980, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,75 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 7 maggio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,70 % per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,70 % per il bimestre luglio-agosto 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 16,30 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 16,35 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6378)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1980, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste:

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 7 maggio 1980 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre maggio-giugno 1980 nella misura del 16,10 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 14,70 % per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,70 % per il bimestre luglio-agosto 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 16,60 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6377)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1980, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, per il settore industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 10 gennaio 1980 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1980 nella misura del 15,65% e che detto tasso è composto:

a) 13,75% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 7 maggio 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1980 il costo della provvista è pari al 14,20%, e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 16,10%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 14,70% per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,70% per il bimestre luglio-agosto 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 16,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6382)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1980, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 72 della legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6386)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari:

al 15,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6390)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6385)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1980, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20 % per il bimestre luglio-agosto 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6387)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica (raddoppio).

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

1) progetto di strutture meccaniche;

2) dinamica e vibrazione delle macchine;

3) elettrotecnica;

4) tecnologie elettroniche.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di algebra superiore.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura greca.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6370)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 29 maggio 1980, concernente la sostituzione del commissario delle S.p.a. Mediterranea, Gaeta Industrie Petroli e Mach, in amministrazione straordinaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 31 maggio 1980 devono apportarsi le seguenti rettifiche:

all'articolo unico, in luogo di: « *S.p.a. Mediterranea* », leggasi: « *S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli* », ed in luogo di: « Ing. Mario Murri, nato a Roma il 25 *dicembre* 1939 », leggasi: « Ing. Mario Murri, nato a Roma il 25 *novembre* 1939 ».

(6458)

Nel decreto ministeriale 11 aprile 1980, concernente la nomina del comitato di sorveglianza della Mediterranea S.p.a., in Milazzo, in amministrazione straordinaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, deve apportarsi la seguente modifica:

al secondo comma delle premesse, in luogo di: « *Mediterranea S.p.a.* », leggasi: « *Mediterranea raffineria siciliana Petroli S.p.a.* ».

(6459)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 30 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,75	838,75	838,65	838,75	—	—	838,65	838,75	838,75	838,75
Dollaro canadese	729,40	729,40	729,50	729,40	—	—	729,90	729,40	729,40	729,40
Marco germanico	477,30	477,30	477 —	477,30	—	—	477,07	477,30	477,30	477,30
Fiorino olandese	435,42	435,42	435,25	435,42	—	—	435,15	435,42	435,42	435,40
Franco belga	29,83	29,83	29,7950	29,83	—	—	29,84	29,83	29,83	29,85
Franco francese	205,30	205,30	202 —	205,30	—	—	205,27	20[illegible],30	205,30	205,30
Lira sterlina	1981,75	1981,75	1982 —	1981,75	—	—	1981,90	1981,75	1981,75	1981,75
Lira irlandese	1786 —	1786 —	1785 —	1786 —	—	—	1787,50	1786 —	1786 —	—
Corona danese	154,02	154,02	154 —	154,02	—	—	154 —	154,02	154,02	154,05
Corona norvegese	173,48	173,48	173,60	173,48	—	—	173,45	173,48	173,48	173,50
Corona svedese	202,25	202,25	202,20	202,25	—	—	202,18	202,25	202,25	202,25
Franco svizzero	518,30	518,30	518,75	518,30	—	—	518,60	518,30	518,30	518,30
Scellino austriaco	67,204	67,204	67,20	67,204	—	—	67,195	67,204	67,204	67,20
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,20	17 —	—	—	17,15	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,96	11,96	11,98	11,96	—	—	11,982	11,96	11,96	11,98
Yen giapponese	3,845	3,845	3,86	3,845	—	—	3,849	3,845	3,845	3,84

Media dei titoli del 30 giugno 1980

Titolo				Valore
Rendita 5 % 1935				65,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82				90,025
» 5,50 %	»	»	1968-83	86,250
» 5,50 %	»	»	1969-84	84,375
» 6 %	»	»	1970-85	80,225
» 6 %	»	»	1971-86	78,650
» 6 %	»	»	1972-87	75,125
» 9 %	»	»	1975-90	79 —
» 9 %	»	»	1976-91	81,225
» 10 %	»	»	1977-92	88,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1979/80				99,500
»	»	»	» 1-10-1978/80	99,650
»	»	»	» 1- 3-1979/81	99,500
»	»	»	» 1- 7-1979/81	98,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81				99,100
»	»	»	» 1-12-1979/81	97,600
»	»	»	» 1- 5-1979/82	98,400
»	»	»	» 1- 7-1979/82	98,700
»	»	»	» 1-10-1979/82	97,500
»	»	»	» 1- 1-1980/82	99 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981				97,300
»	» Nov.	5,50 %	1- 4-1982	86,325
»	» Pol.	12 %	1- 1-1982	95,875
»	»	» 12 %	1- 4-1982	95,325
»	»	» 12 %	1-10-1983	92,925
»	»	» 12 %	1- 1-1984	92,850
»	»	» 12 %	1- 4-1984	93 —
»	»	» 12 %	1-10-1984	92,600
»	»	» 12 %	1-10-1987	91,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	838,70
Dollaro canadese	729,65
Marco germanico	477,185
Fiorino olandese	435,28
Franco belga	29,835
Franco francese	205,285
Lira sterlina	1981,825
Lira irlandese	1786,75
Corona danese	154,01
Corona norvegese	173,465
Corona svedese	202,215
Franco svizzero	518,45
Scellino austriaco	67,199
Escudo portoghese	17,075
Peseta spagnola	11,981
Yen giapponese	3,847

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Visto l'art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica.

I candidati che lo desiderano possono chiedere di conseguire una delle seguenti specializzazioni:

1) specializzazione in materia commerciale;
2) specializzazione in materia sociale;
3) specializzazione per il vicino Oriente;
4) specializzazione per l'estremo Oriente.

A tale fine essi dovranno sostenere una delle prove integrative orali specificate nel successivo art. 7.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore ai ventuno, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa orientale, in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima e assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data;

2) di cinque anni:

a) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

b) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

d) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a trentanove anni:

a) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per le categorie assimilate ai mutilati ed agli invalidi di guerra;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purché complessivamente non siano superati i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvissorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - *Direzione generale del personale e dell'amministrazione* - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero. I candidati sono invitati ad informare telegraficamente lo stesso ufficio dell'avvenuta spedizione della domanda.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve dichiarare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 13 che diano luogo a precedenza o a preferenza;

9) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) i titoli di cui al successivo art. 9 dei quali sia eventualmente in possesso;

11) per quale delle specializzazioni (non più di una) di cui all'art. 1 intenda eventualmente concorrere;

12) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 8.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonché l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 10) del presente articolo;

b) un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza ovvero, se l'aspirante risiede all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Circa la data di ricevimento delle domande, verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri, non avendo alcuna rilevanza la data del timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.

Non si tiene conto delle domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma nè di quelle incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale; essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;
2) economia politica e politica economica;
3) diritto internazionale pubblico;
4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);
5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale privato e diritto interno in materie internazionali;

b) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

c) nozioni istituzionali di diritto civile;

d) geografia politica ed economica;

e) storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio tendente ad accertare l'attitudine e le capacità di valutazione del candidato in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 7, 8 e 9.

Art. 7.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una delle specializzazioni di cui all'art. 1, sostenendo una delle seguenti prove integrative orali:

tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per la specializzazione in materia commerciale;

circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela; movimenti sindacali, per la specializzazione in materia sociale;

lingua araba, per la specializzazione per il vicino Oriente;

lingua cinese o lingua giapponese, per la specializzazione per l'estremo Oriente.

Per la prova integrativa il candidato può conseguire fino a 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 9.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza o assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 5: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari nelle carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto *a)*: fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 10.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima

classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 11.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio in carta legale), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 12.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio che viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Art. 13.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 14.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato dell'università che indichi la data di conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

4) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

5) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

7) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 16.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 482 Esteri, foglio n. 45

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. L'assetto politico-territoriale dell'Europa alla vigilia della crisi europea del 1848: gli ideali di libertà e di nazione; lineamenti della crisi europea del 1848. Sviluppo ed applicazione del principio delle nazionalità.

2. Il problema italiano nella politica Europea. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Problemi di politica interna ed internazionale dell'Italia nei primi anni dopo l'unificazione.

3. Lineamenti generali della Comunità internazionale nella seconda metà del secolo XIX. L'unificazione tedesca: la politica estera ed il sistema diplomatico Bismarkiani. La questione d'Oriente.

4. Lineamenti generali della Comunità internazionae alla fine del XIX secolo. Il Sistema diplomatico Militare post-Bismarkiano. Bilancia delle alleanze continentali e predominio marittimo della Gran Bretagna.

5. Il processo di sviluppo e di consolidamento degli Imperi coloniali Europei in Africa ed Asia.

6. Le grandi potenze extra-europee emergenti: Stati Uniti e Giappone.

7. L'Italia fra il 1900 ed il 1914: problemi interni e politica estera.

8. Cause remote ed origini della prima guerra mondiale.

9. La grande guerra. La formazione delle coalizioni belligeranti. L'Italia di fronte al conflitto: la neutralità e l'intervento. Scopi di guerra e accordi segreti. L'associazione degli Stati Uniti alla coalizione dell'Intesa. L'uscita dal conflitto della Russia.

10. La conferenza di Parigi e i trattati di pace. Il nuovo equilibrio mondiale e la Società delle Nazioni.

11. L'esecuzione dei trattati di pace. Disarmo e riparazioni. Il nuovo assetto dell'eredità asburgica nell'Europa centro-danubiana ed area adriatica. La dissoluzione dell'impero ottomano.

12. La rivoluzione russa, la terza internazionale, le rivoluzioni in Germania e in Ungheria. L'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.

13. L'Italia post-bellica. Le origini e l'avvento del fascismo.

14. L'Europa di Versailles. La Francia e la sicurezza europea. Il trattato di Locarno. La Gran Bretagna e la nascita del Commonwealth. La Germania di Weimar e la politica di Rapallo. Revisionismo e antirevisionismo. Il progetto paneuropeo.

15. Gli Stati Uniti e il rifiuto dell'internazionalismo wilsoniano e il neoisolazionismo nazionalista. Gli anni della prosperità e il patto Briand-Kellog. I rapporti con l'America latina.

16. La rivoluzione, la divisione e la riunificazione della Cina. L'arresto dell'espansionismo giapponese e il ritorno della Russia in estremo oriente.

17. La crisi mondiale e la crisi della democrazia parlamentare in Europa. La fine della Germania di Weimar e la nascita della Germania nazional-socialista.

18. Contestazione e difesa dell'Europa di Versailles. Il fallimento della Conferenza mondiale del disarmo. La politica estera nazional-socialista: l'uscita dalla Società delle Nazioni, il riarmo, la denuncia del trattato di Locarno.

19. La politica estera fascista. La conquista dell'Etiopia: le premesse politiche e diplomatiche, gli sviluppi e le conseguenze. La crisi della sicurezza europea.

20. La guerra civile spagnola e l'Europa.

21. L'estremo Oriente fra i due conflitti mondiali.

22. L'annessione dell'Austria e il crollo del sistema delle alleanze orientali della Francia. Monaco. Lo smembramento della Cecoslovacchia. Le cause immediate della nuova guerra europea il patto nazi-sovietico.

23. L'Europa in guerra. La quarta spartizione della Polonia. Non belligeranza e intervento dell'Italia. Crollo della Francia il dominio continentale della Germania. Il Patto tripartito. L'estensione del conflitto all'Unione sovietica.

24. La guerra mondiale. La Carta atlantica. L'entrata nel conflitto del Giappone e degli Stati Uniti e la formazione della coalizione delle Nazioni Unite. La caduta del fascismo e la resa dell'Italia. Le Conferenze di Teheran e di Yalta. La vittoria delle Nazioni Unite in Europa ed in estremo Oriente.

25. La società internazionale uscita dalla guerra: il pluralismo istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e genesi del bipolarismo strategico ideologico e politico planetario. Origini e contenuti della guerra fredda.

26. La definizione dei trattati di pace. Il trattato di pace con l'Italia.

27. L'Unione sovietica e la formazione del sistema degli Stati socialisti dell'Europa orientale.

28. Gli Stati Uniti e l'organizzazione politico-militare dell'Occidente. La dottrina Truman, il piano Marshall, il Patto atlantico e la NATO.

29. Il problema tedesco. Le decisioni delle conferenze di Yalta e di Potsdam. Il blocco di Berlino. La nascita delle due Germanie.

30. L'evoluzione dei rapporti fra gli Stati Uniti e l'Unione sovietica dalla guerra di Corea alla crisi di Cuba: guerra fredda e coesistenza; equilibrio nucleare.

31. Lo sviluppo della solidarietà e dell'organizzazione dell'Europa: le idee, gli interessi, gli strumenti. La fondazione del Consiglio di Europa e della CECA; il fallimento della CED; il trattato di Roma: la nascita della CEE.

32. Il nuovo assetto politico-territoriale dell'Asia. Medio Oriente: cause e conseguenze della formazione di Iraele. L'emancipazione dell'Asia sud-orientale. La nascita della Repubblica popolare cinese. Il trattato di pace con il Giappone e la politica americana: i patti regionali del medio Oriente al Pacifico. La Conferenza di Bandung e l'affermarsi del terzo Mondo.

33. La crisi del 1956. La destalinizzazione e le sue ripercussioni nell'Europa orientale. La questione del canale di Suez e la seconda guerra arabo-israeliana.

34. La decolonizzazione. La Francia e la guerra di Algeria. L'Africa indipendente. Il medio Oriente negli anni sessanta.

35. L'Europa comunitaria e l'Europa degli Stati degli anni sessanta. I temi fondamentali della politica estera della Repubblica italiana.

36. Cenni sulle tendenze attuali nel processo di sviluppo e di trasformazione dell'equilibrio mondiale: distensione e multipolarismo politico.

Diritto internazionale pubblico

1. Sviluppo storico della società internazionale - La formazione della società internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione - Le organizzazioni internazionali - Il sistema delle relazioni internazionali in trasformazione e i suoi rapporti con le relazioni giuridiche e le istituzioni internazionali - Linee della codificazione del diritto internazionale.

2. Il diritto della società internazionale - Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.) - Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

3. Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia. Il diritto non scritto e la sua rilevazione - Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi - Interpretazione dei trattati - Estinzione e revisione dei trattati - Atti unilaterali.

4. Fonti del diritto degli enti internazionali. Gli atti istitutivi - L'ordinamento degli enti internazionali, in generale, e l'ordinamento comunitario in particolare - La produzione normativa secondaria degli enti internazionali - La formazione della volontà negli enti internazionali: aspetti oggettivi e soggettivi - Gli atti degli enti internazionali e le altre forme di manifestazione della volontà; loro contenuto e loro efficacia - Il problema della c.d. « dinamica » delle organizzazioni internazionali.

5. La personalità giuridica internazionale in generale - Gli Stati. Origini e trasformazione. Successione - Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato - Riconoscimento degli Stati e dei governi - Condizione giuridica dei soggetti. I c.d. *status* giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.) - Insorti, governi in esilio, comitati nazionali - Le condizioni per l'accesso all'indipendenza dei paesi e popoli coloniali - Istituti e forme di decolonizzazione - I movimenti di liberazione nazionale - Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano - Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.

6. Capi di Stato e Ministri degli esteri - Agenti diplomatici. Le missioni speciali. Agenti consolari - Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione - Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli affari esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari - Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

7. Il territorio e la sovranità: *a*) terraferma; *b*) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); *c*) spazio atmosferico; *d*) sottosuolo - L'alto mare,

il fondo del mare e il letto degli oceani - I fiumi internazionali - Lo spazio esterno. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici. L'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a fini di pace.

8. La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati - Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo - Le minoranze - Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione - L'azione delle organizzazioni in campo sociale: la protezione internazionale della persona umana. L'integrazione dell'individuo nella società. L'affermazione dei gruppi sociali.

9. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni - Le alleanze - Le confederazioni di Stati - Le organizzazioni internazionali a base universale e a base regionale, a fini generali e a fini specializzati - La costituzione e i membri dell'ente internazionale - Gli organi e le istituzioni degli enti internazionali e delle organizzazioni di tipo comunitario - La struttura organica degli enti internazionali - I regolamenti degli organi - La conservazione dell'ente internazionale e del suo sistema di cooperazione: le funzioni di controllo, giurisdizionali ed extragiurisdizionali - L'ordinamento amministrativo interno degli enti internazionali e le loro relazioni esterne.

10. L'illecito internazionale e le sue conseguenze - Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.

11. Controversie internazionali. Nozione. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables - Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: inchiesta, negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti. In particolare, dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle Nazioni e dello Statuto delle Nazioni Unite - L'evoluzione della natura e dei metodi della mediazione in rapporto alla trasformazione della natura, dell'estinzione e dei metodi dei conflitti - Procedimenti c.d. « risolutivi » (ad esito vincolante). L'arbitrato - La Corte Internazionale di Giustizia e il regolamento giudiziario. L'inchiesta.

12. La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.) - Inizio e fine dello stato di guerra. Tregue ed armistizi. Regole della guerra terrestre, marittima ed aerea. I crimini di guerra - L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici. La neutralità - Le forme di violenza « diverse » dalla guerra Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto della Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Statuto delle Nazioni Unite e prassi relativa. Organizzazione regionale - Gli enti internazionali di difesa - I crimini contro la pace e contro l'umanità - Il diritto umanitario internazionale.

13. Problemi di diritto internazionale collegati alla soluzione dei problemi economici mondiali. L'azione degli enti internazionali nel campo degli scambi: gli enti a base universale e quelli a base regionale - Forme giuridiche delle unioni doganali, zone di libero scambio e unioni economiche e dei meccanismi per il regolamento degli scambi mondiali - L'azione degli enti internazionali nel campo delle risorse umane, materiali, naturali ed energetiche - Il diritto internazionale dello sviluppo - L'assistenza economica, finanziaria e tecnica, e l'azione per la c.d. strategia internazionale dello sviluppo.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Economia politica.

1. L'economia politica nell'ambito delle scienze sociali. Unità elementari ed aggregati economici. Parti e « tutto » nel sistema economico. Analisi statica e dinamica.

2. La teoria del consumo: la teoria della domanda; la teoria dell'offerta nell'ipotesi del pronto adeguamento al prezzo; l'analisi statica e dinamica del mercato di concorrenza perfetta. Determinazione del prezzo di equilibrio e sua stabilità.

3. La teoria della produzione: i fattori della produzione; le leggi della produttività, combinazione ottima dei fattori. Tipologia dei costi di produzione. Economie e diseconomie di scala: interne ed esterne.

4. L'imprenditore, suo comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche.

5. La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario Distribuzione del reddito: funzionale, personale e spaziale.

6. Mobilità dei fattori; il fenomeno migratorio; formazione ed accumulazione del capitale; conversioni e riconversioni industriali.

7. Pianificazione e mercato Natura e problemi delle economie basate sulla pianificazione collettivistica.

8. Moneta. Analisi della domanda e dell'offerta di moneta. Processo di creazione del credito. Sistema monetario o creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

9. La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale. Il processo di integrazione economico internazionale.

10. Il flusso del reddito e metodi per la sua misura. Domanda globale, offerta globale, domanda effettiva. La propensione al consumo. L'efficienza marginale del capitale. Teoria monetaria e reale del tasso d'interesse. L'equilibrio risparmi-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore.

11. La moneta nello schema macroeconomico. Il modello IS-LM. La componente pubblica. La componente estera. L'equilibrio del sistema.

12. Salari ed occupazione secondo la curva di Phillips. Inflazione e deflazione. Fluttuazioni cicliche e sviluppo: analisi e modelli.

13. Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fatti economici.

Politica economica.

1. Analisi economica e problemi di politica. La politica economica nel sistema classico, neoclassico e alla luce dell'apporto Keynesiano. L'economia del benessere.

2. Obiettivi e strumenti. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obiettivo dei responsabili delle scelte pubbliche e la sua espressione formale.

3. Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

4. Scelta e combinazione degli strumenti essenziali della politica economica contemporanea: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi ed altri controlli diretti.

5. Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.

6. La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ad azione economica pubblica.

7. La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.

8. La politica internazionale commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti nel periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economiche integrate. Il problema della liquidità internazionale.

9. La politica commerciale italiana negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali.

10. Il problema dell'emigrazione interna e internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

11. Il problema energetico ed i suoi riflessi sulla politica commerciale internazionale. L'aiuto economico ai Paesi sottosviluppati. Relazioni tra Paesi industrializzati e terzo Mondo.

12. L'equilibrio interno ed esterno; la politica monetaria e fiscale, il problema dell'« assegnazione ».

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA COMMERCIALE

Tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero.

1. Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2. L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3. Gli aspetti generali del controllo. Gli organi ad esso proposti e i documenti fondamentali.

4. Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5. Il controllo valutario. Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento. Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6. I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.

7. I regolamenti valutari. Le aperture di credito. Accordi multilaterali UEF e AME. Il sistema delle valute di conto valutario. Le «parità» e i calcoli di loro determinazione.

8. Le negoziazioni in casi a pronti e a termine.

9. I crediti bancari in valuta.

10. I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.

11. Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia.

12. Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'OCSE. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei. Regime degli scambi fra i Paesi della CEE. La zona del libero scambio.

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA SOCIALE

Circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela.

1. Le fonti internazionali del diritto del lavoro.

2. La circolazione internazionale dei lavoratori:

a) attività degli Organismi internazionali ed in particolare del BIT;

b) regimi convenzionali per la tutela previdenziale dei lavoratori italiani all'estero.

3. La CEE e le questioni del mondo del lavoro:

a) libera circolazione nell'area comunitaria e parità di trattamento; il diritto di stabilimento;

b) i problemi della sicurezza sociale;

c) fondo sociale europeo e problemi della formazione professionale; il Comitato permanente dell'occupazione;

d) emigrazione extra-comunitaria.

4. L'azione della CECA in materia di sicurezza del lavoro.

Movimenti sindacali.

1. Storia del sindacato:

a) il fenomeno storico dell'organizzazione professionale, le corporazioni;

b) la decadenza delle vecchie forme associative professionali;

c) la soppressione delle corporazioni professionali ed il divieto di coalizione;

d) il problema della disciplina del rapporto di lavoro nell'economia moderna;

e) il determinarsi dell'interesse alla coalizione;

f) l'interesse collettivo professionale ed il sindacalismo;

g) il riconoscimento della libertà sindacale;

h) le libertà sindacale nei Paesi della CEE.

2. Il controllo internazionale sul rispetto della libertà sindacale.

3. L'organizzazione del sindacato.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE

Diritto internazionale privato.

1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.

2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.

3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.

4. Limiti all'applicazione del diritto straniero.

5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.

6. Rapporti di famiglia.

7. Successioni e donazioni.

8. Possesso e diritti reali.

9. Obbligazioni.

10. Forma degli atti.

11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Diritto interno in materia internazionale.

I. Diritto costituzionale:

1) Norme della costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).

2) La cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. La apolidia.

3) La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.

4) Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. Diritto processuale civile internazionale:

1) Limiti della giurisdizione italiana.

2) Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.

3) L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.

4) Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile.

5) Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. Diritto penale e processuale penale internazionale:

1) Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.

2) L'estradizione.

3) Effetti delle sentenze penali straniere.

4) Convenzioni internazionali in materia penale.

IV. Diritto tributario:

1) Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.

2) Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

DIRITTO PUBBLICO (COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO) E CENNI SULLE PRINCIPALI COSTITUZIONI ESTERE

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.

2. Lo Stato; elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3. L'ordinamento costituzionale; la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.

4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti ed altri atti normativi.

5. La funzione giurisdizionale; posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.

8. L'amministrazione diretta locale.

9. Gli enti autarchici nazionali.

10. Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.

11. I mezzi dell'azione amministrativa; il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.

12. Gli atti amministrativi; classificazione e tipi.

13. La giustizia nell'amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE

1. Nozione e fondamento del diritto. Principi generali.

2. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.

3. Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.
4. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
5. Famiglia. Matrimonio. Filiazione e adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.
6. Diritti reali. Proprietà e possesso.
7. Diritti di obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.
8. Contratti in genere e loro classificazione.
9. L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.
10. I diritti su beni immateriali.
11. Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
12. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
13. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

1. Lineamenti generali dei cinque continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.
2. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgiche e meccaniche.
3. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne della industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

1. Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).
2. Curialisti e anticurialisti nel Medioevo.
3. Machiavelli e la nuova scienza politica.
4. Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.
5. Assolutismo e antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.
6. Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
7. Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
8. Il liberalismo.
9. Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
10. Carte americane dei diritti. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1789. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1948.

(6433)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 360, recante disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, regolarmente registrato alla Corte dei conti, con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata per l'anno 1978 a mettere a concorso, tra l'altro, ottantasei posti nella qualifica iniziale di commissario in prova del ruolo della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;
Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1979, registro n. 19 Interno, foglio n. 33, con il quale è stato indetto un concorso per la copertura di centocinquantasei posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, dei quali trentasei tratti dagli ottantasei posti previsti dalla predetta autorizzazione del 23 agosto 1978 e centoventi derivanti da autorizzazioni precedenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1979, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 59, con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata a mettere a concorso per l'anno 1979, tra l'altro, quattordici posti nella qualifica iniziale di commissario in prova del ruolo della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 238, con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata a mettere a concorso per l'anno 1980, tra l'altro, sessanta posti nella stessa qualifica iniziale di commissario di pubblica sicurezza in prova;
Considerato che hanno superato il colloquio del predetto concorso indetto il 4 ottobre 1979 cetootto candidati e che, pertanto, rispetto ai centocinquantasei posti allora messi a concorso, è rimasto scoperto un numero di posti di commissario di pubblica sicurezza in prova superiore ai ventisei posti che si intendono rimettere a concorso, senza che occorra ulteriore autorizzazione, in quanto posti residui già compresi nel bando precedente e non coperti;
Ritenuto che nel ruolo anzidetto sono alla data odierna disponibili quattrocentootto posti;
Ritenuto di dover bandire un concorso a centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, per la copertura dei cinquanta posti residui dall'autorizzazione in data 23 agosto 1978 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri settantaquattro posti di cui alle autorizzazioni contenute nei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979 e 28 febbraio 1980, nonchè dei restanti ventisei posti quali residui del bando precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici;
Ritenuto di dover riservare cinque dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, modificato nell'art. 3 dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1274;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 205;
Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di centocinquanta posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti centocinquanta posti:

a) trentasette sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio. La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;

b) cinque sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui alla presente lettera *b*) sosterranno le prove di esame nella lingua del gruppo di appartenenza, ove essi siano di lingua italiana o tedesca, o nella lingua (italiana e tedesca) da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso, qualora appartengano al gruppo ladino.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione presso la Scuola superiore di polizia in Roma, verranno destinati a prestare servizio — salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in sedi del Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna.

Rimane in facoltà dell'amministrazione, comunque, assegnare i vincitori stessi — fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in relazione alle esigenze di servizio, a sedi diverse da quelle sopra indicate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio (e titoli equipollenti: laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, legge 8 marzo 1958, n. 194; laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, legge 1° febbraio 1960, n. 67; laurea in scienze economiche e bancarie e laurea in scienze economiche, legge 29 novembre 1971, n. 1089; laurea in sociologia, legge 6 dicembre 1971, n. 1076; laurea in economia politica ed in economia aziendale conseguite in università statali e non statali riconosciute, nonchè laurea in scienze economiche e sociali, conseguita presso l'Università della Calabria, legge 8 gennaio 1979, n. 10, conseguita presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini che, in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a centimetri 164;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio (in caso di eventuale deficit visivo, il candidato dovrà presentarsi alla visita medica munito di lenti in grado di correggere il visus stesso fino a 10/10 in ciascun occhio).

L'eventuale vizio di rifrazione non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in ciascuno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico; normalità nel senso cromatico;

g) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di 35 anni è, altresì, elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di 35 anni:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500: art. 4; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220: art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove scritte del concorso saranno sottoposti, prima del colloquio, all'accertamento della idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi di istituto, con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Per l'accertamento dei requisiti psicofisici i candidati saranno sottoposti a visita medica ed attitudinale.

La visita medica sarà effettuata in Roma, nel giorno e nel luogo preventivamente comunicati ai candidati stessi, da una commissione di ufficiali medici di polizia, costituita con decreto ministeriale, la quale utilizzerà le tecniche, le attrezzature e le consulenze che riterrà opportune ai fini del giudizio.

La commissione è responsabile ed autonoma per quanto attiene i giudizi medici espressi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità della visita medica sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è definitivo.

I candidati dichiarati non idonei saranno esclusi dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita medica, verranno sottoposti, a cura di un apposito gruppo selettore, ad un accertamento consistente nello svolgimento di prove intese a valutare le loro qualità attitudinali per l'impiego nei servizi di istituto.

Il predetto gruppo, costituito anch'esso con decreto ministeriale e presieduto dal direttore del centro psicotecnico della Direzione generale della pubblica sicurezza, sarà costituito da periti selettori del centro stesso, dei quali uno esperto in psicologia, e, come membro aggiunto, da un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è definitivo.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione di cui all'art. 5 ed il gruppo selettore, incaricati dell'accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali dei concorrenti, dovranno accertare, rispettivamente, se i concorrenti stessi siano di sana costituzione fisica ed esenti da infermità o imperfezioni psicofisiche, e diano affidamento, per riscontrate attitudini, di poter disimpegnare continuativamente e incondizionatamente i servizi d'istituto.

Art. 8.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 9, sono esonerati dagli accertamenti previsti nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare, per non più di un quarto dei posti e cioè sino al numero di trentasette, al presente concorso, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché abbiano superato presso l'Accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del menzionato corso di applicazione.

Art. 10.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, dovranno essere presentate al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno, altresì, valide le domande che fossero eventualmente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla prefettura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda oltre il cognome e nome:

1) la data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età sono tenuti ad indicare in base a quale titolo, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; di essere a conoscenza del luogo, dei giorni e dell'ora fissati per le prove scritte; di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito politico, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda stessa dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova d'esame.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni 1 *e* 2 *ottobre* 1980 *con inizio alle ore* 8,30, *presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n.* 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma del precedente art. 4, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati, esibendo a tal fine un idoneo documento di riconoscimento.

E' vietato ai concorrenti, a pena di esclusione dal concorso, di portare seco appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

E' loro consentito soltanto, durante le prove scritte, di consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note né richiami dottrinali e giurisprudenziali, nonché i dizionari della lingua italiana, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice.

Art. 12.

Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 13.

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali o per il colloquio, viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 14.

I candidati che supereranno il colloquio saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 15.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tale senso, i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 16.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 14 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 15 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 17.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale e/o amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale; delle persone e della famiglia; della proprietà; delle obbligazioni; della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella della pubblica sicurezza, sul diritto del lavoro, nonché su nozioni di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di statistica e di medicina legale.

I candidati devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 18.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonché con quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed, in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 19.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1980
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 51

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . e residente . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

3) di non avere riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita presso . . . . in data . . . .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei giorni 1 e 2 ottobre 1980, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
. . . .

Autentica della firma
. . . .

N.B.:

A) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età devono indicare in base a quali titoli, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Gli aspiranti che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *a*) e *b*), del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando gli estremi del titolo in base al quale possono concorrere a tali posti e precisando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

(6434)

Concorso ad un posto di operaio qualificato nei ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1078;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971, registro n. 14 Interno, foglio n. 180, con il quale è stata approvata la tabella concernente le nuove dotazioni organiche delle categorie degli operai delle scuole di polizia;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato agli operai dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Considerato che sono state effettuate le coperture dei posti che, per legge, debbono essere riservati a particolari categorie di cittadini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1979, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 59, con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza, effettuate le riserve di legge, è stata autorizzata a bandire un concorso per la copertura di uno dei posti vacanti di operaio qualificato nei ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia;

Ritenuto che nel ruolo anzidetto sono alla data odierna disponibili tre posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di un posto di operaio qualificato nei ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro, per il quale l'aspirante concorre;

e) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non potranno conseguire la nomina ad operaio qualificato coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti od operai di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 19:9, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Per difetto dei prescritti requisiti, è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

L'amministrazione accerterà direttamente il possesso del requisito dell'idoneità fisica nei riguardi del vincitore del concorso, ai termini del successivo art. 9, nonchè il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza, redatte su carta bollata, conformemente al modello allegato, dovranno essere fatte pervenire allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio indicato nel precedente comma. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome ed il nome:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che diano, eventualmente, diritto ad elevazioni del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, perverranno al Ministero dell'interno oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal terzo comma e quelle mancanti dell'autenticazione della firma.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda.

Art. 6.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso, da costituirsi ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, secondo la composizione ivi prevista per le commissioni dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Art. 7.

Il concorso si effettua mediante un esperimento pratico consistente in una facile prova di scritturazione attinente alle mansioni della qualifica professionale di famiglio (rapportino per la richiesta di biancheria per una camerata; rapportino sulla avvenuta rottura di stoviglie, ecc.).

Art. 8.

La prova di scritturazione del concorso di cui al precedente art. 7 avrà luogo in Roma, presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, via Pier della Francesca n. 3, il giorno 22 settembre 1980 alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 4, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova suddetta nella sede e nel giorno ed ora suindicati, esibendo a tal fine un idoneo documento di riconoscimento.

Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare nell'esperimento pratico un punteggio non inferiore a sei decimi.

Sulla base dei punteggi riportati sarà formata la graduatoria di merito dei concorrenti.

Art. 9.

L'amministrazione sottoporrà il vincitore del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica al lavoro, per lo svolgimento delle mansioni proprie del posto al quale il candidato aspira.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi all'esperimento pratico e all'accertamento della idoneità fisica al lavoro di cui sopra, nonchè per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Ai candidati che siano già operai della categoria immediatamente inferiore a quella per la quale concorrono, compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione per la durata dell'esperimento pratico e della visita medica.

Art. 10.

La graduatoria con la dichiarazione del vincitore del concorso sarà formata con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di precedenza o preferenza a parità di merito, relative alla assunzione degli operai permanenti dello Stato.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei alla nomina dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di invito in tale senso dall'amministrazione, i documenti, in bollo, che attestano il possesso dei titoli da far valere per la precedenza o la preferenza a parità di merito.

L'operaio in servizio, appartenente alla categoria immediatamente inferiore a quella per la quale concorre, precede nella graduatoria, a parità di merito, i candidati esterni.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione.

A tal fine, il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) certificato attestante il conseguimento della licenza elementare, in originale o in copia autenticata, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per il candidato nato all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

Il candidato che abbia titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età produrrà i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza nella nomina ai sensi del precedente art. 10;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziario in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

Il candidato invalido di guerra o invalido civile per fatti di guerra ed assimilato, invalido del lavoro, invalido civile o invalido per servizio, dovrà produrre un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, le dichiarazioni che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) il candidato produrrà, ai fini della certificazione della sua posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per il candidato che abbia già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche il candidato che sia stato riformato dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora o non debba prestare ser-

vizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnato in forza alle capitanerie di porto;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima);

d) per il candidato che non sia stato ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il candidato già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quale appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

b) titolo di studio, come al n. 1) del secondo comma.

Il candidato che si trova alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quello in servizio di polizia quale appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè l'appartenente al Corpo della guardia di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del secondo comma. In sostituzione di essi, produrrà un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità.

Il candidato dichiarato indigente dalle competenti autorità può produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella contenuta nell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè venga presentato il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 12.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 10 saranno considerati privi di efficacia e comporteranno la decadenza dei relativi benefici Il termine di spedizione postale a mezzo di raccomandata equivale, comunque, a termine di produzione.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 11 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina. Anche in tali casi il termine di spedizione postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento equivale a termine di produzione.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Ai fini del primo e secondo comma farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

La graduatoria di merito con la dichiarazione del vincitore del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi. Egli dovrà accettare la sede di servizio che gli verrà assegnata e, qualora non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà dalla nomina.

La nomina del vincitore sarà fatta nel rispetto delle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Compiuto il periodo di prova, l'operaio che avrà ottenuto giudizio favorevole sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria, l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre al vincitore, gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

I candidati vincitore ed idonei, per i quali non sia stato possibile acquisire tempestivamente i prescritti documenti e siano stati, quindi, esclusi dalla nomina, possono essere assunti al lavoro anche con decorrenza successiva rispetto a quella fissata per i restanti vincitore ed idonei, fermi restando i criteri ed il termine di otto mesi indicati nel precedente comma.

Art. 15.

Il direttore della divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1980

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1980
Registro n. 11 Interno, foglio n. 276

Modello della domanda
(in bollo)

ALLEGATO

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . . . . e residente a . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di un posto di operaio qualificato nei ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

3) di non avere riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . .;

5) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

6) di essere in possesso, come titolo di studio, della licenza . . . . conseguita presso la scuola . . . . in data . . . .;

7) di essere a conoscenza che l'esperimento pratico del concorso avrà luogo in Roma nel giorno 22 settembre 1980 con inizio alle ore 8,30 presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, via Pier della Francesca n. 3, e che per la partecipazione a tale esperimento non riceverà alcun invito

da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

8) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Data . . .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. .

Autentica della firma

. . . . .

N.B.:

a) Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età devono indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

b) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6435)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di trecentoquaranta allievi guardie forestali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato del 21 giugno 1980 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1979, registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 219, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito con dichiarazione dei vincitori e dei dichiarati idonei nonchè degli esclusi del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di trecentoquaranta allievi guardie forestali, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1977.

(6462)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Vista, altresì, la sentenza, pronunziata il 3 gennaio 1979 dal tribunale amministrativo della regione Lazio, con la quale veniva accolto il ricorso proposto dal dott. Nicola Martucci, nato a Martina Franca il 30 settembre 1943, avverso il provvedimento di esclusione dell'esame di idoneità ad aiuto di neurologia, e per l'effetto veniva ammesso il sanitario stesso a sostenere la prova;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo	Punti
Mancardi Giovanni Luigi, nato a Savona il 15 dicembre 1947	punti 96 su 100
Cusumano Stefano, nato a Palermo il 19 giugno 1947	» 92 »
Primavera Alberto Paolo, nato a Genova il 15 giugno 1947	» 92 »
Morgantini Pier Gianni, nato a Lucca il 19 agosto 1945	» 90 »
Pasinato Enrico Leopoldo, nato a Castelfranco Veneto il 24 dicembre 1947	» 90 »
Pellicciolì Giovanni, nato a Brignano Gera d'Adda il 6 agosto 1940	» 90 »
Pennetta Raffaele, nato a S. Pietro Vernotico il 20 settembre 1947	» 90 »
Colombo Antonio, nato a Monza il 28 ottobre 1943	» 85 »
Giuliani Giorgio, nato a Narni il 20 maggio 1948	» 85 »
Martucci Nicola, nato a Martina Franca il 30 settembre 1943	» 85 »
Scarpino Osvaldo, nato a Catanzaro il 2 gennaio 1948	» 85 »
Rossi Bruno, nato a Viareggio l'8 febbraio 1947	» 83 »
Mazzucchi Anna, nata a Brescia il 25 novembre 1946	» 82 »
Nappo Agostino, nato a Viterbo il 18 luglio 1947	» 82 »
Baldanzi Gianluigi, nato a Genova il 27 maggio 1948	» 80 »
Casolati Daniele, nato a Torino il 5 maggio 1947	» 80 »
Di Rocco Elisa, nata a Chioggia il 27 giugno 1946	» 78 »
Campus Giovanni Antonio, nato a Pattada il 12 settembre 1945	» 75 »
Filla Alessandro, nato a Napoli il 5 marzo 1948	» 75 »
Giaccaglini Elvio, nato a Castelbellino il 14 luglio 1944	» 75 »
Schieroni Ferdinando, nato a Barzanò il 27 maggio 1944	» 75 »
Vaccario Maria Luigia, nata a Cles il 18 agosto 1947	» 75 »
Verri Anna Pia, nata a Stradella il 28 giugno 1945	» 75 »
Marrosu Francesco, nato a Olbia il 18 maggio 1947	» 74 »
Catera Sebastiano, nato a Catania il 20 febbraio 1947	» 73 »
Fenoglio Lucia, nato a Taranto l'11 luglio 1947	» 73 »
Pietrangeli Alberto, nato a Roma il 20 giugno 1947	» 73 »
Bonini Silvana, nata a Oleggio il 18 marzo 1945	» 72 »
Carrieri Pietro Biagio, nato a Nardo il 4 febbraio 1948	» 72 »
Chiodo Grandi Fabio, nato a Trieste il 30 ottobre 1946	» 72 »
Chiusano Marco, nato a Giaveno il 1° marzo 1944	» 72 »
Piccolo Giovanni, nato a Vigevano il 19 aprile 1946	» 72 »
Ajmone Giacomo, nato a Novara il 1° marzo 1944	» 71 »
Frassanito Lucio Sante, nato a Pesaro l'8 gennaio 1947	» 71 »
Borgonovi Romano, nato a Mantova il 21 marzo 1947	» 70 »
Calogero Alessandro, nato a Gimigliano il 25 ottobre 1945	» 70 »
Lucci Bruno, nato a Moggio Udinese il 3 giugno 1947	» 70 »
Peluso Benito, nato a Chianche il 4 aprile 1939	» 70 »
Ruata Gabriella, nata a Torino il 24 ottobre 1947	» 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6117)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giuseppe Satta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per lutto di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Felice Cipolla, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia che si terrà a Roma il giorno 15 gennaio 1980, in sostituzione del prof. Giuseppe Satta, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 224

(5751)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Felice Cipolla ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Polizzi, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di urologia che si terrà a Roma il giorno 12 febbraio 1980, in sostituzione del dott. Felice Cipolla, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 226

(5752)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giorgio Pozzo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Gaetano De Angelis, primario dell'ente ospedaliero di Carrara, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 29 febbraio 1980 in sostituzione del prof. Giorgio Pozzo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 237

(5757)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giuseppe Corsini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giovanni Manno, primario dell'ente ospedaliero di Cosenza, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia che si terrà a Roma il giorno 24 gennaio 1980 in sostituzione del prof. Giuseppe Corsini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 239

(5759)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a diciotto posti di avvocato dello Stato

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato 1° luglio 1980 è stato stabilito che le prove scritte del pubblico concorso a diciotto posti di avvocato dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato 14 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1980, abbiano luogo in Roma, presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, alle ore 8,30 dei giorni 25, 26, 28 e 29 luglio 1980.

(6461)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(2200/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di primario del servizio di emodinamica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di emodinamica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Pordenone.

(2194/S)

OSPEDALE CIVILE « P. A. FACCANONI » DI SARNICO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(2195/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e cinque posti di assistente del servizio di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(2197/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRANO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Adrano (Catania).

(2193/S)

OSPEDALE « B.NE P. AGLIATA » DI PETRALIA SOTTANA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(2203/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione personale dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(2204/S)

OSPEDALE DI AREZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(2201/S)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI BARGA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di medicina generale addetto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(2199/S)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2198/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI SALEMI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(2202/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801820)